



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.3.2006
COM(2006) 141 definitivo

2006/0047 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La natura internazionale del programma GALILEO ha indotto diversi paesi a chiedere di sottoscrivere un accordo di cooperazione con l'Unione europea.

La Corea ha espresso ufficialmente il proprio interesse in questo senso nel marzo 2005. Sulla base di un mandato di negoziazione assegnatole dal Consiglio nel luglio 2005, la Commissione europea ha siglato un accordo con le autorità coreane nel gennaio 2006.

La Commissione europea propone al Consiglio di autorizzare la firma dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.

- **Contesto generale**

La Repubblica di Corea è un paese che dispone di capacità nel settore delle tecnologie e delle applicazioni spaziali. Attualmente utilizza attivamente i servizi GPS in diversi settori, fra cui i trasporti, la gestione della flotta, la ricerca scientifica e la geodesia. Gli interlocutori coreani hanno espresso un interesse specifico per l'estensione dell'uso della navigazione via satellite mediante GALILEO a vari settori, fra cui i trasporti e la pesca, e l'adattamento della rete nazionale GPS ai segnali GALILEO.

I contatti preliminari con la Corea in merito al GNSS risalgono al gennaio 2000, in occasione della riunione ministeriale CE-Corea tenutasi a Seul.

Le prime discussioni sulla partecipazione della Repubblica di Corea al programma GALILEO si sono svolte il 4 dicembre 2003 a Seul fra i rappresentanti del ministero della Pesca e degli Affari marittimi (con tutti gli altri ministeri interessati dalla navigazione via satellite, vale a dire Commercio e Affari esteri, Governo e Affari interni, Industria ed Energia, Informazione e Comunicazione, Scienza e Tecnologia, Trasporti e Costruzioni, Aviazione civile) e la Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea.

Il 3 dicembre 2003 è stata organizzata a Seul una giornata di informazione per le industrie coreane che ha attirato 150 operatori del settore.

Il 19 ottobre 2004 si è tenuto a Bruxelles un nuovo ciclo di incontri esplorativi sulla situazione e gli obiettivi delle rispettive politiche in materia di navigazione satellitare e delle possibili forme di cooperazione alla quale hanno partecipato 15 delegazione dei ministeri coreani interessati, sotto l'egida del ministero degli Esteri. Il 17 giugno 2005 si è svolta un'altra riunione a Bruxelles con gli stessi rappresentanti in occasione di una riunione di un comitato misto.

Nel marzo 2005 la Repubblica di Corea ha chiesto formalmente di avviare i negoziati per un accordo di cooperazione nell'ambito del programma EGNOS/GALILEO. Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha assegnato alla Commissione un mandato di negoziazione.

Nei negoziati formali svoltosi a Bruxelles il 12 gennaio 2006 i rappresentanti della Commissione e della Repubblica di Corea hanno concordato i contenuti dell'accordo e hanno siglato l'accordo di cui in allegato.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Il 18 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la comunicazione “Progressi del programma di ricerca GALILEO all’inizio del 2004”, il cui secondo capitolo “L’aumento della cooperazione internazionale”, fissa una strategia per lo sviluppo della dimensione internazionale di GALILEO.

Nelle conclusioni adottate il 9 marzo 2004 sulla base della suddetta comunicazione, il Consiglio "incoraggia ulteriori sviluppi della cooperazione internazionale in questo settore".

Come si è detto, il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato delle direttive di negoziato che autorizzano la Commissione ad avviare i negoziati per concludere un accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Il Comitato speciale “GALILEO” del Consiglio è stato consultato in ottemperanza alle direttive di negoziato. Anche il Comitato di sicurezza di GALILEO è stato tenuto informato per tutta la durata delle negoziazioni.

Sintesi e presa in considerazione delle risposte

Tutti i commenti degli Stati membri sono stati debitamente presi in considerazione, per quanto riguarda sia le questioni di sicurezza (compresi gli aspetti connessi al servizio pubblico regolamentato) che il contributo finanziario di potenziali paesi terzi all’autorità di supervisione GNSS.

- **Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Il settore di competenza riguarda la navigazione via satellite e le infrastrutture dello spazio.

Metodologia impiegata

Gli esperti sono stati consultati regolarmente e hanno partecipato a una serie di visite nella Repubblica di Corea per valutare le capacità e il grado di interesse del paese a partecipare al programma.

Principali organizzazioni ed esperti consultati

Tanto l'Impresa comune GALILEO – che gestisce la fase globale di sviluppo del programma GALILEO – quanto l'Agenzia spaziale europea, che attua la fase di validazione in orbita, sono stati ampiamente coinvolte e hanno partecipato a tutte le fasi della procedura di negoziazione.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è emersa l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

I pareri dell'Agenzia spaziale europea riguardano i possibili settori di cooperazione tecnica e il contributo della Corea alla infrastruttura stessa; a sua volta, l'Impresa comune GALILEO ha sottolineato l'importanza dello sviluppo dell'applicazione GALILEO nel mercato asiatico.

Mezzi utilizzati per mettere a disposizione del pubblico i risultati della perizia

Le conclusioni degli esperti sono inserite nell'accordo.

• **Valutazione dell'impatto**

Visto che la Corea occupa una posizione di primo piano nel settore elettronico, l'introduzione dei servizi GALILEO nei mercati asiatici avrà un rilevante impatto economico.

Si prevede che i servizi di navigazione via satellite creeranno entro il 2020 un mercato mondiale da 300 miliardi di euro con almeno 3 miliardi di ricevitori in uso. Grazie a GALILEO, in Europa saranno creati 150 000 posti di lavoro altamente qualificati.

L'Autorità europea di vigilanza GNSS, istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, assicurerà l'adeguata certificazione del sistema e diventerà l'autorità incaricata di assegnare la concessione GALILEO. L'autorità seguirà inoltre le attività oggetto del presente accordo.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• **Sintesi dell'azione proposta**

La Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma dell'accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.

• **Base giuridica**

Articolo 133 e 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

GALILEO, i cui costi sono stimati a oltre 3 miliardi di euro, è un'iniziativa europea che nessuno Stato è disposto a finanziare autonomamente.

L'azione della Comunità realizzerà meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Le competenze industriali nel settore spaziale sono ripartite fra diversi paesi europei.

L'infrastruttura per la navigazione globale via satellite copre tutto il territorio europeo.

La materia cui si riferisce il presente accordo abbraccia aspetti che, per loro intrinseca natura, richiedono un'azione a livello comunitario, come per esempio la normalizzazione e la certificazione.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

L'accordo è quanto più possibile semplice visto che assicura che i paesi non europei sosterranno il programma in tutti i suoi aspetti fondamentali (norme, certificazione, assegnazione delle frequenze, ecc.). Permette altresì di realizzare progetti specifici di ricerca congiunta nel settore della navigazione via satellite.

L'accordo non prevede lo scambio di fondi.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: di altro genere.

Altri strumenti giuridici non sarebbero adeguati per i seguenti motivi.

Un accordo internazionale è l'unico strumento che assicuri la cooperazione della Repubblica di Corea nella promozione del sistema GALILEO. In mancanza di accordo, la Corea ricorrerebbe ad altri sistemi (soprattutto il GPS) per tutti i servizi di posizionamento e navigazione, mettendo così in pericolo il successo economico del programma GALILEO.

4) INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

5) ULTERIORI INFORMAZIONI

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta contiene un articolo sulla cessazione dell'efficacia dell'accordo.

Proposta

A norma degli articoli 133 e 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un Accordo con la Repubblica di Corea.
- (2) Con riserva di un'eventuale conclusione in data successiva, l'Accordo siglato il 12 gennaio 2006 deve essere firmato,

DECIDE:

Articolo unico

Con riserva di un'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

ALLEGATO

Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - GALILEO tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

La Comunità europea (in appresso denominata "la Comunità")

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate “gli Stati membri della Comunità”, da una parte,

e

la Repubblica di Corea (in appresso denominata "Corea"), dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (in appresso denominato “GNSS”) ad uso civile,

riconoscendo l'importanza di GALILEO quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Corea,

riconoscendo il livello avanzato raggiunto dalla Corea nel campo delle attività di navigazione satellitare,

considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Corea, Europa e altre regioni del mondo,

hanno concluso quanto segue:

ARTICOLO 1

Scopo dell'accordo

L'obiettivo dell'accordo è incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione fra le Parti nel settore della navigazione satellitare civile globale nell'ambito dei contributi dell'Europa e della Corea per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS).

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo i seguenti termini sono così definiti:

- (a) "Ampliamento": i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.
- (b) "GALILEO": il sistema europeo autonomo di posizionamento, navigazione e sincronizzazione a copertura globale a scopi civili per la fornitura di servizi GNSS progettato e sviluppato dalla Comunità, dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO intende offrire servizi ad accesso aperto, servizi commerciali, servizi di soccorso e servizi di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni di accesso per soddisfare le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico.
- (c) "Elementi locali di GALILEO": meccanismi locali che forniscono agli utenti segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO con informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali.
- (d) "Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale": qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale.
- (e) "Misura di regolamentazione": qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, politica o azione amministrativa.
- (f) "Interoperabilità": una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi distinti per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema.

- (g) "Proprietà intellettuale": si riferisce alla definizione di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
- (h) "Responsabilità": l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") oppure da una norma di legge ("responsabilità extracontrattuale").
- (i) "informazioni classificate": informazioni, provenienti dall'UE o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che devono essere protette da divulgazioni non autorizzate che danneggerebbero in vario modo gli interessi essenziali, compresa la sicurezza nazionale, delle Parti o dei singoli Stati membri. La classificazione è indicata da un apposito contrassegno. Tali informazioni sono classificate conformemente alle leggi e alle regolamentazioni pertinenti e devono essere protette contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrità o disponibilità.

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

1. Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti.
2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO.
3. Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS per scopi civili della Comunità europea, degli Stati membri e della Corea.
4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione.
5. Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente Accordo.
6. Libertà di fornire di servizi di navigazione via satellite nei territori delle Parti.
7. Commercio senza restrizioni di prodotti GNSS nei territori delle Parti.

ARTICOLO 4

Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: spettro radio, ricerca e formazione scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, ampliamenti, sicurezza, responsabilità e recupero dei costi. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione del Comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14.
2. Il presente accordo non comprende la cooperazione fra le Parti nei seguenti settori. Se le Parti concordano che vantaggi reciproci deriveranno dall'estensione della cooperazione a uno dei settori seguenti, esse devono negoziare e concludere accordi adeguati:
 - 2.1. tecnologie e beni sensibili di GALILEO sottoposte al controllo di esportazione e a misure di regolamentazione di non proliferazione applicabili nella Comunità europea o negli Stati membri,
 - 2.2. crittografia e sicurezza delle informazioni di GALILEO (INFOSEC)
 - 2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente),
 - 2.4. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,
 - 2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, realizzazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonché
 - 2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.
3. Il presente Accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma GALILEO. Il presente Accordo non incide neanche sulle misure regolamentari pertinenti che attuano gli impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, compreso il controllo di trasferimenti tangibili di tecnologia, né sulle misure di sicurezza nazionali.

ARTICOLO 5

Forme delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione di cui al presente Accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.
2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.

ARTICOLO 6

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio.
2. In questo contesto, le Parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenze e incoraggiano l'assegnazione adeguata di frequenze per GALILEO e l'eventuale futuro GNSS coreano, compreso il sistema SBAS (*Satellite Based Augmentation System*) per assicurare la disponibilità dei servizi GALILEO agli utenti in tutto il mondo, in particolare in Corea e nella Comunità.
3. Riconoscendo l'importanza di proteggere lo spettro di radionavigazione da perturbazioni e interferenze, le Parti identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per eliminare questo problema.
4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore.
5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU per le radiocomunicazioni.

ARTICOLO 7

Ricerca scientifica

Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e coreani di ricerca, come il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi organizzati dai ministeri e dalle agenzie della Corea connessi al GNSS.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.

Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.

ARTICOLO 8

Cooperazione industriale

1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures, la partecipazione della Corea alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali coreane, al fine di costruire il sistema GALILEO e promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del Comitato direttivo di cui all'articolo 14, con l'incarico di effettuare le ricerche necessarie e orientare la cooperazione nel campo dello sviluppo e della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.
3. Per agevolare la cooperazione industriale le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo di GALILEO/EGNOS, conformemente alle norme internazionali pertinenti stabilite dall'accordo TRIPS e alle convenzioni internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie, compresi mezzi efficaci per assicurare il rispetto delle norme.
4. Le esportazioni della Corea verso paesi terzi di beni e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO e sottoposti al controllo da parte dell'autorità del programma GALILEO competente in materia di sicurezza, devono ottenere l'autorizzazione preliminare di quest'ultima. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente accordo instaura un meccanismo appropriato che consente alle Parti di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione.
5. Per contribuire agli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra l'Agenzia spaziale europea e i ministeri nonché le agenzie della Corea competenti in materia di GNSS.

ARTICOLO 9

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.
2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, le Parti contraenti studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in virtù dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 10

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato ai fini della normalizzazione e certificazione internazionale in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le Parti sosterranno congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuoveranno

la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
3. A livello bilaterale le Parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.
4. Le Parti adottano le necessarie misure regolamentari per consentire l'utilizzo di ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale scopo, il governo della Repubblica di Corea accorderà a Galileo, nel settore delle radiocomunicazioni, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri servizi analoghi.
5. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti della Corea agli organismi di normalizzazione europei.

ARTICOLO 11

Sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale

1. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità dei sistemi GALILEO/EGNOS, la precisione e la continuità dei servizi GALILEO e EGNOS, nonché l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.
2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione, in Corea, di un sistema di ampliamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. In quanto precursore, le Parti possono prevedere l'estensione di EGNOS nell'Asia orientale.
3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

ARTICOLO 12

Sicurezza

1. Le Parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.
2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.
3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre è un importante obbiettivo comune.
4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontate le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.

Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le Parti cooperano per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

ARTICOLO 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzate, a nome della Repubblica di Corea, dal governo della Corea e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.
2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due soggetti istituiscono un Comitato direttivo GNSS, nel seguito denominato il "Comitato", per la gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- (a) promuovere le varie attività di cooperazione, fare raccomandazioni e sovrintendere alla loro attuazione;
- (b) consigliare le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente Accordo; e di
- (c) verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo.

- (d) esaminare la possibilità di estendere la cooperazione ai settori indicati all'articolo 4, paragrafo 2.
3. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Corea. Su richiesta di una delle Parti possono essere convocate riunioni straordinarie.
- Le spese sostenute dal Comitato o a suo nome sono sostenute dalla Parte che ha designato o raccomandato il membro o i membri del Comitato. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro misti per l'esame tecnico di particolari aspetti che le Parti ritengano appropriati, quali la cooperazione industriale e la normalizzazione.
4. Le Parti accolgono favorevolmente l'eventualità di una partecipazione della Corea all'Autorità di vigilanza europea per il GNSS, nel rispetto della pertinente normativa della Comunità europea e delle procedure e modalità che disciplinano questa partecipazione.

ARTICOLO 15

Finanziamento

1. Salvo quanto diversamente convenuto dalle Parti, ciascuna di esse sopporta le spese derivanti dall'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente Accordo, tenuto conto del contributo della Corea e delle norme, delle procedure e modalità pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4
2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti applicabili nel proprio territorio, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si adoperano per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, materiali, dati ed attrezzature impegnate o utilizzate nelle attività di cooperazione effettuate in base alle disposizioni del presente Accordo.
3. Allorché progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari o di altro tipo erogati da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di dette attività beneficino di esenzioni fiscali e doganali in conformità alle leggi e regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti al momento in cui vengono corrisposte le suddette sovvenzioni o contributi.

ARTICOLO 16

Scambio di informazioni

1. Le Parti prendono le occorrenti disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.
2. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.

ARTICOLO 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte dalle Parti in via amichevole.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.
2. La scadenza o la cessazione del presente Accordo lasciano impregiudicate la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne sono scaturiti in materia di proprietà intellettuale.
3. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie.
4. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e continua ad essere in vigore successivamente a tale scadenza a meno che esso non sia denunciato da una delle Parti al termine del primo periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo mediante preavviso di almeno sei mesi notificato per iscritto all'altra parte.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.